



IstitutiRaggruppati

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

REGOLAMENTO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E SS.MM.II. E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n____ del ____

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto e scopo.....	4
Art. 2 – Principi applicabili.....	4
Art. 2-bis – Principio di rotazione.....	5
Art. 3 – Ruoli e funzioni.....	5
Art. 4 – Acquisizioni mediante procedure telematiche.....	6
Art. 5 – Soglie di valore.....	6
CAPO II – ACQUISTI TRAMITE CASSA ECONOMALE.....	6
Art. 6 - Acquisizioni di importo fino a 1.000,00 euro effettuate tramite cassa economale.....	6
CAPO III – PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.....	7
Art. 7 – Acquisizioni di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato inferiore all'importo per il quale la normativa ammette l'affidamento diretto.....	7
1. Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato inferiore all'importo per il quale la normativa ammette l'affidamento diretto, l'Amministrazione procede alternativamente a:.....	7
2. L'affidamento è disposto, di norma, tramite una determina a contrarre "semplificata" che contiene gli elementi di cui all'art. 32 co. 2 del Codice dei contratti pubblici.....	7
3. Gli operatori affidatari attestano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale previsti dal Codice, nonché i requisiti minimi di tipo economico-finanziario e tecnico-professionale, ove richiesti dall'Ente, presentando, in concomitanza con l'offerta richiesta, un'apposita autodichiarazione redatta sul modello DGUE ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.....	8
4. L'Ente inoltre effettuerà periodicamente, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente articolo.....	8
5. L'Ente si riserva la facoltà di non chiedere la presentazione della garanzia definitiva al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente e non richiede la presentazione di una garanzia provvisoria.....	8
6. L'affidamento avviene di regola tramite le piattaforme di negoziazione telematica previa acquisizione del CIG e previa richiesta all'operatore economico risultato primo in graduatoria: dell'autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi; dell'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa; del versamento del contributo ANAC ove necessario; di ogni altro elemento individuato come necessario dall'Amministrazione.....	9
7. Il contratto è stipulato in modalità elettronica di norma sotto forma di scrittura privata o, in alternativa, in un'altra delle forme previste dalla normativa vigente, previa presentazione della garanzia definitiva da parte dell'affidatario se prevista e di quant'altro indicato come necessario all'uopo dall'Amministrazione.....	9
Art. 8 – Affidamento di lavori, servizi e forniture (compresi servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato pari o superiore alle soglie per cui la normativa vigente ammette l'affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria – Procedura negoziata.....	9
Art. 9 – Casi particolari di affidamento diretto.....	11
Art. 10 – Commissione giudicatrice.....	11
Art. 11 - Disposizioni speciali per i servizi legali, di supporto e assistenza.....	11

8. CAPO IV – ELENCO FORNITORI DELL’ENTE.....	11
Art. 12 – Disposizioni generali.....	11
Art. 13 – Istituzione dell’elenco.....	12
Art. 14 – Soggetti ammessi.....	12
Art. 15 – Categorie e classi di importo.....	13
Art. 16 - Requisiti per l’iscrizione.....	13
Art. 17 - Domanda di iscrizione.....	14
Art. 18 - Divieti.....	14
Art. 19 – Modalità di esecuzione dei controlli sugli operatori iscritti nell’elenco.....	15
Art. 20 – Validità temporale dell’iscrizione e gestione dell’elenco.....	15
CAPO V – CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.....	16
Art. 21 – Incarichi professionali. Presupposti.....	16
Art. 22 – Selezione di esperti.....	16
Art. 23 – Affidamento diretto di incarico professionale.....	17
Art. 24 – Conferimento dell’incarico professionale e verifiche.....	17
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 25 - Adeguamenti normativi.....	17
Art. 26 - Entrata in vigore.....	17

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'esecuzione di lavori e per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (per brevità indicato come "Codice dei Contratti Pubblici" o "Codice"), nonché nel rispetto delle norme integrative, attuative e interpretative dello stesso, fatto salvo il ricorso alle procedure ordinarie anche per queste soglie di importo.
Fino a quando il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e il D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021 saranno in vigore, si intenderanno applicati in deroga agli artt. 36 co. 2 e 157 co. 2 del D.lgs. 50/2016.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì:
 - a. gli acquisti effettuati con la cassa economale;
 - b. l'istituzione e la gestione di elenchi fornitori;
 - c. le procedure per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esperti esterni all'Ente.
3. L'Ente si conforma ai principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
4. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
5. L'Ente provvede all'espletamento delle procedure di gara di importo inferiore alle soglie comunitarie in ottemperanza alle prescrizioni normative circa l'utilizzo di piattaforme telematiche, ricorrendo prioritariamente al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START di proprietà del Soggetto Aggregatore Regione Toscana e, in subordine, al Mercato Elettronico della PA (MEPA).
6. Tutti gli importi di cui al presente regolamento si intendono al netto di IVA.

Art. 2 – Principi applicabili

1. L'Ente negli affidamenti di cui al presente Regolamento agisce nel rispetto di:
 - a) principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) principio di efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) principio di tempestività: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) principio di correttezza: condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) principio di libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento: valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) principio di trasparenza e pubblicità: conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

- h) principio di proporzionalità: adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti: non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) criteri di sostenibilità energetica e ambientale: previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove applicabili, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 2-bis – Principio di rotazione

1. Per ogni acquisizione è altresì garantito il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti a tutela della trasparenza e della libera concorrenza secondo la Disciplina del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Nelle procedure negoziate con invito di operatori economici individuati tramite l'Elenco di cui al successivo Capo IV, il rispetto del principio di rotazione viene garantito attraverso meccanismi che consentano la turnazione dei vari operatori economici iscritti e nello specifico:
 - a. Invito di un numero di operatori pari almeno al numero minimo consentito dalla legge in base all'importo dell'affidamento, ove presenti in elenco;
 - b. Rotazione degli operatori economici da effettuarsi nell'ambito della medesima categoria merceologica e classe d'importo rispetto al precedente affidamento avente gli stessi parametri, tenendo in considerazione un arco temporale pari a un triennio.
3. Il principio di rotazione, inteso come divieto di invitare il precedente affidatario di procedure aventi ad oggetto la medesima categoria merceologica e classe d'importo rispetto alla nuova procedura da svolgere, tenendo in considerazione un arco temporale pari al triennio antecedente, si intende derogato nei seguenti casi:
 - a. In caso di procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, come nel caso di procedure negoziate effettuata a seguito di una manifestazione d'interesse qualora l'Ente non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
 - b. Casistiche di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 – Ruoli e funzioni

1. I contratti sono stipulati e sottoscritti dal Direttore dell'Ente.
2. Il responsabile unico del procedimento deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4– Acquisizioni mediante procedure telematiche

1. Per acquisizioni di forniture e servizi, escluse quelle inferiori a cinquemila euro e di lavori, l’Ente ricorre di norma al sistema telematico di acquisizione della Regione Toscana (START) e, in subordine, al mercato elettronico della Pubblica Ente (MEPA). Fanno eccezione le acquisizioni tramite cassa economale, come disciplinate dal successivo art. 6.
2. L’Ente, per lo svolgimento delle proprie procedure di appalto, può utilizzare sistemi telematici di e-procurement (in particolare START) anche per affidamenti di tipologia e importo diversi e ulteriori rispetto al precedente comma, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 5 – Soglie di valore

1. Per garantire semplificazione ed efficacia all’azione amministrativa, le procedure di affidamento diretto e negoziate sotto soglia comunitaria si differenziano in relazione al valore economico dell’acquisizione stessa secondo i seguenti parametri:
 - a. acquisizioni di importo fino a 1.000,00 euro effettuate tramite cassa economale;
 - b. acquisizioni di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) di importo stimato inferiore all’importo previsto dalla normativa per gli affidamenti diretti;
 - c. Acquisizione di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) di importo stimato compreso tra l’importo individuato dalla normativa vigente di cui al punto sopra e la soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice.

Il valore stimato dell’acquisizione è basato sull’importo massimo del contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

2. Per i contratti di durata pluriennale si deve tener conto dell’importo complessivo stimato per l’intera durata contrattuale.
3. Per i contratti di durata indeterminata o comunque superiore a 48 (quarantotto) mesi, si deve tener conto del valore mensile moltiplicando per 48 (quarantotto).
4. Gli importi delle acquisizioni non possono essere artificiosamente frazionati o scorporati allo scopo di ricondurne l’esecuzione alla disciplina del presente regolamento. Non configura la fattispecie di frazionamento artificioso la suddivisione dell’acquisizione che sia adeguatamente giustificata da specifiche ragioni tecniche esplicitate nel decreto a contrarre.

CAPO II – ACQUISTI TRAMITE CASSA ECONOMALE

Art. 6 - Acquisizioni di importo fino a 1.000,00 euro effettuate tramite cassa economale

1. Gli acquisti di valore fino a 1.000,00 euro destinati a sopperire con immediatezza e urgenza alle esigenze funzionali non preventivabili e/o improvvise dell’Ente, sono disposti tramite la cassa economale, il cui fondo è stabilito in complessivi 5.000,00 euro.
2. A titolo esemplificativo, gli acquisti tramite la cassa economale riguardano:
 - a. spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di disegni, ecc., rilegatura volumi, sviluppo foto;
 - b. spese postali e telegrafiche, per l’acquisto di carte e valori bollati, per spedizioni a mezzo servizio ferroviario, postale o corriere;
 - c. spese per riparazione, manutenzione o recupero di automezzi dell’ente, spese per tasse di proprietà, nonché per l’acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti;
 - d. acquisto di libri, software e pubblicazioni tecnico-scientifiche;
 - e. spese per abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;

- f. canoni di abbonamento;
 - g. acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature in genere;
 - h. acquisto urgente di stampati, modulistica, cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
 - i. spese per registrazione, trascrizione, visure catastali, oneri tributari in genere relativi al demanio o patrimonio dell'ente, ecc.;
 - j. spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico dell'Ente;
 - k. facchinaggio, trasporto materiali, pulizie straordinarie;
 - l. acquisti urgenti di effetti di vestiario per il personale avente diritto;
 - m. anticipi di spese per trasferte e missioni (viaggio, pernottamento e pasti);
 - n. rimborso spese viaggio relative all'utilizzo di taxi o, comunque, di autovetture ad uso pubblico, da parte degli organi istituzionali e del personale dipendente, debitamente autorizzati;
 - o. rimborso spese per accertamenti sanitari;
 - p. spese urgenti, necessarie per il funzionamento degli uffici e servizi dell'Ente, per le quali sia indispensabile il pagamento in contanti;
 - q. piccoli incarichi quali sopralluoghi, produzione di documentazione e/o relazioni di non particolare rilevanza professionale;
 - r. piccole manutenzioni relative agli uffici
3. Il Responsabile del fondo nominato dal Direttore tiene un registro delle spese economiche, che viene periodicamente presentato al Direttore stesso al fine di ottenere il reintegro del fondo a disposizione.
4. Gli acquisti tramite la cassa economale avvengono secondo l'uso del commercio, con affidamento diretto a un unico fornitore e non comportano l'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG).

CAPO III – PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 7 – Acquisizioni di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato inferiore all'importo per il quale la normativa ammette l'affidamento diretto

1. Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato inferiore all'importo per il quale la normativa ammette l'affidamento diretto, l'Amministrazione procede alternativamente a:
 - a. acquisizione di offerta da parte di un unico operatore economico, ove per motivate ragioni non sia conveniente individuare altri operatori economici;
 - b. effettuare una richiesta di preventivo a due o più operatori economici derivanti da indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di richieste di invito a partecipare alla richiesta di preventivi stessa, oppure individuati direttamente dall'Amministrazione, anche tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante.
2. L'affidamento è disposto, di norma, tramite una determina a contrarre “semplificata” che contiene gli elementi di cui all'art. 32 co. 2 del Codice dei contratti pubblici.

3. Gli operatori affidatari attestano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale previsti dal Codice, nonché i requisiti minimi di tipo economico-finanziario e tecnico-professionale, ove richiesti dall'Ente, presentando, in concomitanza con l'offerta richiesta, un'apposita autodichiarazione redatta sul modello DGUE ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Ente, prima della stipula del contratto con l'operatore economico individuato con le modalità sopra indicate, provvede all'esperimento dei seguenti controlli:

- a) Per affidamenti di importo fino a 5.000,00 euro: consultazione del casellario ANAC, verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
 - b) Per affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro: consultazione del casellario ANAC, verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
 - c) Per affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro: verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
4. L'Ente inoltre effettuerà periodicamente, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente articolo.

A cadenza annuale, sarà sorteggiato un campione almeno pari a 10 % del totale degli affidamenti effettuati.

Sugli operatori sorteggiati, l'Ente effettuerà i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché di quelli speciali ove richiesti.

Negli affidamenti diretti per i quali si sono svolti i controlli di cui al precedente comma 5 lett. a) e b), l'Ente inserisce negli atti di affidamento clausole espresse e specifiche che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione del rapporto contrattuale e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'affidamento

5. L'Ente si riserva la facoltà di non chiedere la presentazione della garanzia definitiva al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente e non richiede la presentazione di una garanzia provvisoria.

- a) Nel caso in cui l'affidamento avvenga sulla base del preventivo che risulti più conveniente, l'individuazione del concorrente affidatario è direttamente decretata dal Direttore che

provvede, alla presenza di un testimone, all'apertura dell'offerta. Nel caso in cui l'affidamento avvenga sulla base di una valutazione sia tecnica che economica il Direttore provvede ad effettuare una propria valutazione sulla base degli elementi di valutazione descritti all'interno della documentazione di gara e aprirà le offerte alla presenza di un testimone.

- b) Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale. I verbali delle sedute di gara sono approvati con determina di affidamento semplificata del Direttore che dispone l'affidamento.

Prima di procedere, l'Ente si riserva la possibilità di valutare la congruità dell'offerta del primo classificato che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

6. L'affidamento avviene di regola tramite le piattaforme di negoziazione telematica previa acquisizione del CIG e previa richiesta all'operatore economico risultato primo in graduatoria: dell'autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi; dell'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa; del versamento del contributo ANAC ove necessario; di ogni altro elemento individuato come necessario dall'Amministrazione.
7. Il contratto è stipulato in modalità elettronica di norma sotto forma di scrittura privata o, in alternativa, in un'altra delle forme previste dalla normativa vigente, previa presentazione della garanzia definitiva da parte dell'affidatario se prevista e di quant'altro indicato come necessario all'uopo dall'Amministrazione.

Art. 8 – Affidamento di lavori, servizi e forniture (compresi servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato pari o superiore alle soglie per cui la normativa vigente ammette l'affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria – Procedura negoziata

1. Per l'affidamento di lavori e di b/s (compresi servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di importo stimato pari o superiore all'importo per cui la normativa vigente ammette l'affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria, è necessario consultare un numero di operatori economici in numero pari almeno al minimo previsto dalla norma, al fine di individuare l'aggiudicatario della procedura negoziata.
2. La selezione degli operatori da invitare avverrà:
 - a) Tramite elenchi di operatori economici;
 - b) tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse sul sito dell'Ente nella sezione "Ente trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", oppure sulla piattaforma START. L'avviso dovrà restare in pubblicazione per almeno 15 giorni fatte salve motivate ragioni d'urgenza per cui è possibile ridurre il termine fino a 5 giorni e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: l'oggetto e le specifiche di massima dell'affidamento, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, l'importo dell'appalto, il criterio di aggiudicazione, le modalità per richiedere di essere invitati alla successiva procedura e le modalità di svolgimento della stessa, il nome del RUP, il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le modalità di selezione degli operatori da invitare alla successiva procedura, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante, ogni altra informazione utile per manifestare interesse.
3. La procedura prende avvio con Determinazione del Direttore con la quale, devono essere specificati i seguenti elementi da dettagliare nell'avviso di manifestazione d'interesse e/o nella lettera d'invito:

- a. L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo a base di gara, escluso IVA;
 - b. Riferimenti del progetto posto a base di gara;
 - c. Le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - d. Il termine di presentazione delle offerte;
 - e. Il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - f. L'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - g. Il criterio di aggiudicazione prescelto (minor prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione, per quest'ultimo criterio, dei punteggi complessivi da attribuire rispettivamente all'offerta tecnica ed a quella economica);
 - h. I criteri di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che in tal caso il punteggio attribuito alla componente economica non può essere superiore al 30%;
 - i. L'eventuale clausola che preveda di non procedere o procedere comunque all'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta valida;
 - j. La misura delle penali in caso di inadempimento contrattuale;
 - k. L'obbligo per l'offerente di dichiarare l'assunzione a proprio carico degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione del personale dipendente, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste;
 - l. L'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - m. I requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e quelli oggettivi di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti;
 - n. Il codice CIG dell'affidamento.
4. Con il suddetto atto viene di regola approvato anche il capitolo descrittivo prestazionale e, se ritenuto necessario, lo schema del contratto che regolerà l'affidamento.
 5. A seguito di tale atto, il Responsabile Unico dei Procedimenti procede alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse sul profilo del committente dell'ente e/o sulla piattaforma START.
 6. A seguito dell'avvenute manifestazioni d'interesse da parte dei concorrenti nei termini prescritti, vengono individuati gli operatori economici da invitare e l'Ente procede a inviare le lettere d'invito tramite, di norma, la piattaforma START, previa adozione di ulteriore decreto di approvazione della restante documentazione di gara e per disporre di procedere agli inviti.
 7. All'esito della gara, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso, l'individuazione del concorrente affidatario è direttamente decretata dal Direttore che provvede, alla presenza di un testimone, all'apertura dell'offerta. Nel caso invece in cui il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere nominata dal Direttore una commissione giudicatrice ai sensi del Codice e della normativa vigente con il compito di esaminare le offerte pervenute e di fornire al Responsabile Unico del Procedimento la proposta di aggiudicazione.
 8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste per la verifica dell'anomalia dell'offerta, ove applicabili.
 9. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale. Quando la scelta del contraente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto della valutazione operata dalla Commissione. I verbali delle

- sedute di gara sono approvati con determina del Direttore che, sempre con determina, dispone l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico individuato a seguito dell'esame delle offerte.
10. I controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti in fase di gara, sono svolti nei confronti del solo aggiudicatario nei termini previsti dalla legge prima dell'aggiudicazione efficace dell'appalto.
 11. Il contratto è stipulato in modalità elettronica di norma sotto forma di scrittura privata o, in alternativa, in un'altra delle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 9 – Casi particolari di affidamento diretto

1. È consentito l'affidamento diretto, anche per soglie di valore superiori a quanto sopra indicato nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Commissione giudicatrice

1. Quando la procedura di scelta del contraente prevede l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è costituita una commissione giudicatrice nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Fino alla pubblicazione degli elenchi previsti dalla normativa, la commissione giudicatrice è composta da personale dell'Ente esperti della materia oggetto dell'affidamento che non si trovino in conflitto di interessi con l'Ente o con i concorrenti e che possano garantire imparzialità nei confronti di questi ultimi.
3. La nomina avviene con Determinazione del Direttore che fra i nominati individua anche il presidente. Nell'atto di nomina viene individuato anche il segretario verbalizzante fra il personale dell'Ente.
4. Le decisioni della commissione giudicatrice sono assunte nelle modalità previste dalla normativa, in linea con il contenuto dei documenti della procedura specifica.
5. A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dalla normativa e della loro piena operatività, l'Ente procederà alla nomina della Commissione nelle modalità previste dalla normativa applicabile.

Art. 11 - Disposizioni speciali per i servizi legali, di supporto e assistenza

1. Fermo restando l'applicazione dell'art. 4 del Codice per l'affidamento degli incarichi legali di cui all'art. 17 co.1 lettera d), i servizi legali di cui all'allegato IX del Codice, di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono affidati in applicazione delle norme del presente Capo.

8. CAPO IV – ELENCO FORNITORI DELL'ENTE

Art. 12 – Disposizioni generali

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento per importi inferiori alle soglie comunitarie, l'Ente potrà istituire un Elenco Fornitori nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. Tale istituzione dovrà essere compatibile con le reali capacità organizzative e gestionali dell'Ente senza rischio di eccessivo aggravio dell'azione amministrativa;
2. L'elenco ha lo scopo di individuare gli operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dalla norma e auto-dichiarati dagli stessi, ai sensi del D.P.R. 445/2000

3. Nell'ambito dell'elenco l'Ente individuerà, nei termini consentiti dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure il cui oggetto rientra in una delle categorie merceologiche che costituiscono l'elenco.
4. L'Ente si riserva in ogni caso la possibilità anche per procedure il cui oggetto rientra in una delle categorie merceologiche che costituiscono l'elenco, per motivate esigenze di volta in volta individuate, di non ricorrere all'elenco stesso per individuare i soggetti da invitare e svolgere quindi una procedura di gara nelle modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
5. L'elenco delle categorie merceologiche sarà disposto con Determina del Direttore e potrà essere aggiornato dall'Ente quando ritenuto opportuno.
6. Il presente Capo costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco fornitori dall'Ente in caso di sua attivazione. Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti e le modalità per la verifica del mantenimento degli stessi requisiti nel tempo.
7. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 13 – Istituzione dell'elenco

1. L'elenco, per ciascuna categoria merceologica che l'Ente ritiene attivare, è istituito mediante apposito avviso da pubblicare sul profilo del committente dell'Ente, nella sezione “Ente trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” che contenga almeno i seguenti elementi:
 - a. requisiti di carattere generale, di idoneità professionale ed eventualmente tecnico-professionale che gli operatori economici devono possedere;
 - b. documentazione richiesta per presentare la domanda di iscrizione all'elenco, modalità di invio della stessa e di svolgimento dei controlli sulle autodichiarazioni rese dai partecipanti da parte dell'Ente;
 - c. modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle successive procedure d'appalto, le categorie e fasce di importo in cui l'Ente intende suddividere l'elenco. Ciascun operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti avviene di norma tramite il modello DGUE.
2. L'avviso è pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a trenta giorni.
3. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
4. In casi di estrema urgenza, anche qualora lo richieda la sicurezza, incolumità e salute delle persone, l'avviso è pubblicato per un periodo minimo di 5 giorni, a seguito di motivazione sulla Determina di approvazione dello stesso.
5. L'Ente si riserva di utilizzare per la gestione dell'elenco fornitori una specifica piattaforma telematica in grado di gestire tutte o parti delle attività amministrative necessarie all'uso dello stesso elenco.

Art. 14 – Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione gli operatori economici, secondo la definizione di cui all'articolo 3 co. 1 lett. p) del Codice, di cui alla art. 45 c.2, lett. a), b), c), del Codice stesso compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 14.

Art. 15 – Categorie e classi di importo

1. Gli operatori economici sono iscritti all'elenco per categorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.
2. Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di servizi/forniture/lavori individuati dall'Ente per la costruzione dell'elenco. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:
 - a. Fino a 5.000,00 euro
 - b. Importo compreso tra 5000,01 euro e inferiore a quello entro il quale la normativa ammette l'affidamento diretto;
 - c. Tra l'importo entro il quale la normativa ammette l'affidamento diretto e l'importo entro il quale la normativa ammette il ricorso alla procedura negoziata.
3. Le categorie merceologiche e le classi di importo che compongono l'elenco fornitori saranno approvate in caso di istituzione del Regolamento e riportate come allegato allo stesso e potranno essere oggetto di aggiornamento sulla base di nuove e diverse esigenze.
4. Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo, in base a quanto richiesto nella domanda di iscrizione all'elenco e ai requisiti posseduti.

Art. 16 - Requisiti per l'iscrizione

1. I Soggetti indicati al precedente art. 13, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
 - a. Requisiti generali
 - non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure a evidenza pubblica e di divieto a contrattare con la pubblica Ente previste dalla normativa vigente.
 - b. Requisiti di idoneità professionale
 - (*se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia*) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto della/e categoria/e per cui si richiede l'iscrizione;
 - (*se impresa straniera*) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenza;
Inoltre
 - (*se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016*) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;

Solo per i servizi attinenti ingegneria e architettura:

- essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n.263;
- a seconda della sezione a cui il professionista intende iscriversi, l'avviso per l'istituzione dell'elenco dettaglierà ulteriori requisiti di idoneità professionale richiesti.

- c. Requisiti di capacità tecniche e professionali

- aver eseguito nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda per l'iscrizione all'elenco, servizi o forniture analoghi/e a quelli/e oggetto della/e categoria/e per cui si richiede l'iscrizione, resi a favore di soggetti pubblici e/o privati, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

Oppure

- Possesso della categoria SOA in classifica adeguata in relazione alla categoria e all'importo di lavori per i quali si chiede l'iscrizione nell'elenco, fermo restando la possibilità di apportare i requisiti ai sensi dell'articolo 90 del DPR 207/2010 per l'iscrizione all'elenco in fasce di importo inferiori a 150.000,00 euro.

Art. 17 - Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici presentano all'Ente apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.
2. Le domande corredate da tutta la documentazione richiesta nell'avviso istitutivo dell'elenco per la categoria merceologica di cui trattasi, potranno essere presentati a mezzo PEC o tramite specifica piattaforma telematica, come indicato nell'avviso istitutivo. Le domande di iscrizione potranno comunque essere inviate anche in data successiva a quella inizialmente prevista come data di scadenza dell'avviso. L'Ente provvederà all'esame delle domande di iscrizione pervenute e al relativo aggiornamento dell'elenco a cadenza trimestrale.
3. L'Ente procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, estendibile fino a non più di novanta giorni dalla ricezione in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
4. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti e integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
5. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'elenco per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, l'Ente potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione solo per alcune categorie e/o classi di importo.
6. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente articolo 16.
7. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni dell'Ente, l'istanza di iscrizione verrà respinta.
8. In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verranno comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione aggiuntiva. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
9. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

Art. 18 - Divieti

1. I soggetti di cui all'art. 14 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e come componente di uno o più consorzi;
 - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
2. Qualora i Soggetti di cui all'art. 14 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Ente prenderà in considerazione l'istanza che risulti essere pervenuta cronologicamente prima.

Art. 19 – Modalità di esecuzione dei controlli sugli operatori iscritti nell'elenco

1. L'Ente provvederà ad effettuare i controlli sui requisiti auto-dichiarati dagli operatori economici con le seguenti modalità:
 - a. Per classi di importo fino a 20.000 euro, per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione e per lo svolgimento delle verifiche periodiche: esecuzione dei controlli in base alle modalità previste al precedente articolo 7.
 - b. Per classi di importo superiori a 20.000 euro fino alle soglie comunitarie: esecuzione dei controlli su tutti i requisiti.
2. In caso di non conferma del possesso dei requisiti dichiarati, l'Ente procederà all'esclusione dell'operatore economico dall'elenco come indicato al successivo articolo.

Art. 20 – Validità temporale dell'iscrizione e gestione dell'elenco

2. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali purché siano mantenuti i requisiti necessari. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'Ente provvederà allo svolgimento dei controlli sulla veridicità iniziale e sul permanere del possesso dei requisiti in capo agli operatori iscritti con le modalità specificate al precedente articolo 19.
4. L'operatore economico, al fine di mantenere il proprio status di "invitabile" all'interno dell'elenco, trasmette all'Ente, a cadenza almeno semestrale o ogni qual volta ci siano variazioni ai propri dati e requisiti, apposita auto dichiarazione ai sensi del DPR n. 445. Qualora l'operatore non invii l'autodichiarazione nel suddetto termine di sei mesi, passa dallo status di "invitabile" a quello di "sospeso" finché non adempie all'invio della nuova dichiarazione e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla scadenza della precedente autodichiarazione, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.
5. Per ciascun operatore economico, l'Ente semestralmente rinnoverà i controlli suddetti al fine di confermare o meno la presenza dello stesso nell'Elenco. Nell'ipotesi in cui nel corso del semestre venga inviata una nuova autocertificazione da parte di un operatore economico a seguito della variazione di alcuni dati, il semestre di validità della nuova certificazione ripartirà dalla stessa.
6. L'Ente conferma l'iscrizione a seguito di verifica con esito regolare del permanere del possesso dei requisiti.
7. L'Ente provvede alla cancellazione di un operatore economico dall'elenco nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - non rinnovo dei dati mediante auto dichiarazione per un periodo di oltre 6 mesi dalla scadenza della validità di quella precedentemente trasmessa;
 - che, secondo motivata valutazione dell'Ente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
8. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove in possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati.
 9. La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.
 10. L'operatore economico può chiedere la cancellazione dall'elenco, inviando apposita richiesta scritta all'Ente che provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta a disabilitare l'utenza dell'operatore economico nonché chiedere l'esercizio delle prerogative in materia di trattamento dati coerentemente con la normativa vigente.

CAPO V – CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 21 – Incarichi professionali. Presupposti

1. L'Ente, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi professionali individuali con contratti di lavoro autonomo, occasionale o di natura coordinata e continuativa a esperti esterni in possesso di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza nel settore e per attività altamente qualificate, in presenza di uno dei seguenti presupposti:
 - a. Inesistenza, all'interno del personale dipendente dell'Ente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
 - b. Esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro.
2. Ferma restando la necessità di accertare la maturata e comprovata esperienza nella materia tramite il curriculum in formato europeo, il possesso di specializzazione è presupposto per i soggetti iscritti in appositi Albi professionali o Elenchi pubblici o che operano nel campo dell'arte o di mestieri altamente artigianali.

Art. 22 – Selezione di esperti

1. Le procedure di selezione di esperti avvengono nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. L'Ente procede alla selezione degli esperti esterni mediante procedure comparative, pubblicate con specifici avvisi da pubblicare sul sito internet istituzionale per almeno 15 giorni, nei quali sono evidenziati:
 - a. La professionalità ed esperienza richiesta;
 - b. Gli elementi curriculari a cui assegnare preferenza;
 - c. L'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - d. La sua durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
 - e. Il valore stimato dell'incarico;
 - f. Il tipo di rapporto contrattuale.

- g. Le domande di partecipazione alla selezione sono esaminate da una apposita commissione giudicatrice composta secondo quanto previsto all'art. 10, limitatamente al comma 1.

Art. 23 – Affidamento diretto di incarico professionale

1. È consentito l'affidamento diretto dell'incarico professionale esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. Quando l'importo stimato del valore del contratto professionale non supera comunque i 20.000,00 euro, esclusi gli oneri tributari e professionali di legge;
 - b. Quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative di cui agli artt. precedenti, a patto che non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione.

Art. 24 – Conferimento dell'incarico professionale e verifiche

1. Gli incarichi professionali sono conferiti dal Direttore con apposita determinazione.
2. Nel caso in cui si renda necessario formalizzare i termini contrattuali dell'incarico in maniera ancor più dettagliata di quanto già reso noto con l'avviso di selezione e con uno specifico ordinativo, si procede alla stipula con il soggetto incaricato di un apposito contratto per l'affidamento dell'incarico.
3. La valutazione dell'operato del soggetto incaricato spetta al Direttore o da persona da lui delegata il quale, in caso di risultati non conformi a quanto atteso, può assegnare un termine ulteriore per adempiere ad invarianza di spesa oppure procedere alla risoluzione del rapporto.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell'adozione degli atti di adeguamento.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti dell'Ente incompatibili con le norme definite dal presente regolamento.